



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell’8 settembre 2010;

**Visto** il **DM n. 171 del 30.04.2018**, con cui è stato rilasciato al laboratorio “**SIGMA SRL**” di Campi Bisenzio (FI), l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove sulle terre e sulle rocce con estensioni, con efficacia fino alla data del **04.05.2023**;

**Vista** la domanda formulata in data **03.11.2022**, con la quale il predetto laboratorio ha richiesto il rinnovo della medesima autorizzazione e in aggiunta anche ulteriore autorizzazione ad eseguire e certificare prove sulle terre con estensioni;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l’esecuzione e certificazione delle prove sulle terre, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l’esito favorevole dell’istruttoria eseguite dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

**D E C R E T A**

**Art.1** – È rinnovata al laboratorio “**SIGMA SRL**” con sede operativa in Via P. Gobetti, 8- 50013 Campi Bisenzio (FI)- l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre settore A e sulle rocce settore B, ulteriormente estesa alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/10 e in particolare:

- Prova di densità in sito;
- Prova di carico su piastra.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e l’adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Ing. MANUELLI Andrea**.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto rinnova la precedente autorizzazione a partire dal **05.05.2023 fino al 04.05.2028**. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. MASSIMO SESSA

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Alessandro Pentimalli